

**Statuto della
Associazione Sportiva Dilettantistica Victoria Danze**

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Victoria Danze", in breve "A.S.D. Victoria Danze" (d'ora in poi "**associazione**"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla.

1.2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

1.3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D..

Articolo 2 – Oggetto

2.1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2.2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel rispetto delle disposizioni dell'art.8 del D.Lgs 36/2021 e s.m.i..

2.3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti e doveri di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

2.4. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/2021 comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della danza sportiva dilettantistica nelle sue diverse discipline e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

2.5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline praticate e svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive.

2.6. Nei limiti e secondo i criteri previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 l'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7 comma 1 lett.b), che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n.400

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- . attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- . la vendita di articoli sportivi;

. lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive non riconosciute e di corsi di natura diversa da quella sportiva;

. la promozione di tutte le attività sportive, ricreative, culturali e, in generale, le attività svolte da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento.

2.7. L'associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili o affini con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

2.8. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, degli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

2.9. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, degli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 3 – Durata

3.1. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 4 - Domanda di ammissione

4.1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

4.2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

4.3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4.4. Chi intenda aderire all'associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, se possibile, un indirizzo di posta elettronica a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali. Con la sottoscrizione della domanda l'aspirante socio dichiara di aver preso visione dello statuto e di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

4.5. La qualifica di associato si acquisisce dopo l'accettazione della domanda e dovrà essere versata la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.

4.6. In ogni caso, il Consiglio direttivo nei 30 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente.

Avverso il rigetto, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

4.7. Le quote associative ed i contributi associativi sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

4.8. In caso di domanda di ammissione a socio presentata per un o una minorenni, dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

5.2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto di partecipare alle attività associative ed alla frequentazione della sede sociale e, se diversa, della sede in cui si svolgono le attività dell'associazione;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del progetto di rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;

5.3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.8.

5.4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni, della Federazione di appartenenza e dell'ente di promozione.

5.5. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5.6. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo. L'entità della quota di Iscrizione, della quota associativa annuale e i termini del pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

6.1. La qualifica di socio si perde per recesso, morosità, esclusione e scioglimento dell'associazione

6.2. L'associato può, in qualsiasi momento, notificare al Consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione. Il recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio direttivo.

6.3. Gli associati decadono dalla qualifica di associato per morosità nel versamento della quota associativa protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento fissato dal Consiglio direttivo.

6.4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio direttivo e comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

6.5. Il provvedimento di esclusione rimane valido fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6.6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

TITOLO III **Degli organi associativi**

Articolo 7 – Organi sociali

7.1. L'ordinamento interno dell'associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

7.2. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

8.1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

8.2. L'Assemblea è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

8.3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, o da almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta da almeno 10 soci in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione o dalla maggioranza dei consiglieri. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Chi richiede la convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno.

8.4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o dove svolge la propria attività, se diversa, e comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

8.5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione" o mediante affissione dell'avviso presso la sede in cui l'associazione svolge la propria attività o con altri mezzi che garantiscano la presa visione dell'avviso a tutti i soci. Potrà essere convocata altresì utilizzando anche l'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione dall' associato. La convocazione deve essere fatta con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8.6. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

8.7. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8.9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8.10. L'associazione tiene, a cura del Consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8.11. L'Assemblea nomina un Segretario nel caso in cui quello nominato dal Consiglio direttivo non sia presente e, se necessario, uno o più scrutatori.

8.12. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

8.13. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'associazione è affiliata.

8.14. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

8.15. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

8.16. Proposte o mozioni di qualsiasi natura possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

9.1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

9.2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

10.1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del progetto di rendiconto economico-finanziario consuntivo e per l'esame del progetto di rendiconto economico-finanziario preventivo.

10.2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il progetto di rendiconto preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'associazione e delibera sulle proposte di adozione e/o modifica di eventuali regolamenti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
- f) delibera sulle attività secondarie e strumentali che, nei limiti indicati dall'art.9 comma 1 del D.lgs.36/2021, possono essere svolte dall'associazione e proposte dal Consiglio direttivo;
- g) delibera su ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

11.1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la variazione dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

12.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, anche per delega, e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

12.2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 13 - Il Consiglio direttivo

13.1. Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa. Dura in carica 4 anni.

13.2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di nove eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.

13.3. Il Consiglio direttivo elegge il Vicepresidente scegliendolo fra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere. Queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche persone esterne al Consiglio ma comunque socie dell'associazione e possono essere riunite in una sola persona.

13.4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del nuovo Presidente eletto dall'Assemblea.

13.5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

13.6. È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

13.7. Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

13.8. La rappresentanza legale dell'associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

13.9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

13.10. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13.11. Il Consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

13.12. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Articolo 14 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio direttivo e del Presidente

14.1. Il Consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per la contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del progetto di rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea.

14.2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni dal verificarsi della causa di decadenza alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 20 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione in regime di prorogatio.

14.3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea ordinaria utile che provvederà a nominare i nuovi consiglieri.

14.4. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio direttivo, il Presidente decade:

- a) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

14.5. In questa ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano dovrà provvedere, entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 20 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 15 – Convocazione del Consiglio direttivo

15.1. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente anche senza formalità su iniziativa del Presidente o quando la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione. Si riunisce straordinariamente solo previa convocazione formale

Articolo 16 – Compiti del Consiglio direttivo

16.1. Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione all'Assemblea, del progetto di rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- c) determinare l'importo delle quote associative e delle ulteriori quote richieste ai soci e tesserati per la partecipazione alle attività svolte dall'Associazione;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, alle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali e alle altre attività da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti il personale dipendente, i collaboratori coordinati e continuativi ed i professionisti di cui si avvale l'associazione nonché di eventuali volontari o prestatori d'opera occasionali;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
- j) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- k) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- l) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- m) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 17 - Il Presidente

17.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati.

17.2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

17.3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione. Vigila sulla corretta esecuzione delle delibere ed il rispetto della competenza. Provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso. Firma gli atti e ne delega la firma.

17.4. Ha la rappresentanza legale dell'associazione.

17.5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

18.1. Il Vicepresidente viene eletto tra i membri del Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario e il Tesoriere

19.1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

19.2. In caso di impedimento del Tesoriere e/o del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca dei medesimi, le funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente o da persona nominata dal Consiglio direttivo.

19.3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

19.4. Al Tesoriere spetta provvedere a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento ed a incassare quanto spetta all'associazione.

19.5. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il progetto di rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

19.6. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 20 – Il rendiconto economico

20.1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

20.2. Il Consiglio direttivo redige il progetto di rendiconto dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

20.3. Il progetto di rendiconto deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del progetto di rendiconto stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

21.1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/09 (uno settembre) e termina il 31/08 (trentuno agosto) di ciascun anno.

Articolo 22 – Il patrimonio, le entrate ed il divieto di distribuzione degli utili

22.1 Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) ogni altra entrata che determini un aumento del patrimonio associativo. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) contributi suppletivi;
- c) entrate derivanti dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- d) attività che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali;
- e) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- f) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- g) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- h) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla associazione;
- i) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- l) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- m) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

22.2. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

22.3. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 23 – Lavoratori e volontari

23.1. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i requisiti di cui all'art.28, comma 2, D.Lgs.36/2021.

23.2. Il rapporto di lavoro sportivo è regolato dall'art.25 e ss del D.Lgs. 36/2021.

23.3. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

23.4. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

23.5. Sono ammesse altresì le prestazioni anche sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

23.6. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

23.7. Per le prestazioni sportive svolte dai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

23.8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

23.9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari in capo all'ente che si avvalga del loro operato. Si applica l'art.18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

23.10. Ricorrendone i presupposti, l'associazione può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale e di professionisti, secondo la normativa vigente.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 24 – Obblighi di comunicazione

24.1. L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a comunicare all'ente affiliante ogni modifica statutaria nonché l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla variazione.

24.2. L'associazione trasmette al Registro, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati indicati all'articolo 6 c.2 D.Lgs 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica ed ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 25 – Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e tutela dei soci e tesserati

25.1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

25.2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono

individuare e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.

25.3. In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024.

25.4 L'associazione dovrà adottare una apposita disposizione recante misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione: "L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia";

25.5 Avrà l'obbligo di adottare le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/21;

Articolo 26- I Tesserati

26.1. Si intendono per tesserati i soggetti, anche non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi dell'associazione, al fine di praticare e partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale, in possesso di idoneo tesseramento alla Federazione Sportiva Nazionale, o Disciplina Sportiva Associata, o all'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata. Il tesseramento avviene per mezzo dell'associazione stessa o per il tramite di altre associazioni e società dilettantistiche o ricreative affiliate alla medesima organizzazione nazionale o direttamente dall'organismo affiliante. L'ammissione dei tesserati avviene su domanda scritta degli interessati.

26.2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività dell'associazione che, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio delle attività praticate, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste per i propri Soci.

26.3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'associazione è affiliata, in analogia con i soci dell'associazione, saranno tenuti al versamento delle quote stabilite dal Consiglio direttivo per la partecipazione alle attività sportive, formative, didattiche e promozionali o alle altre attività a cui vorranno prendere parte con le stesse modalità previste per i propri Soci.

26.4. Per i minorenni la domanda di tesseramento dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

26.5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 – Le sezioni – trasformazione

27.1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

27.2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 28 – Scioglimento

28.1. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione é validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Cosi pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

28.2. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Clausola compromissoria

29.1 Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione e/o Ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 30 - Norma di rinvio

30.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.